

Schema di decreto legislativo recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

VISTI gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del.....;

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata, reso nella seduta del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari competenti per materia e per profili finanziari della Camera dei deputati, e del Senato della Repubblica,;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Emana

il seguente decreto legislativo

TITOLO I	criticità	Ipotesi emendamento/correzione (riportati in rosso)
DISPOSIZIONI GENERALI		
ARTICOLO 1		
Finalità ed oggetto		
1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.	La Legge delega 106/16, all'art 1 richiama l'intero art 3 della Cost. Non si comprende perché il decreto attuativo debba limitare tale richiamo al solo secondo comma.	...in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma , 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione...
ARTICOLO 2		
Principi generali		
1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne		

è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli enti locali.		
ARTICOLO 3		
Norme applicabili		
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.		
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.		
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.		
TITOLO II		
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE		
ARTICOLO 4		
Enti del Terzo settore		
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.		
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.		
3. Agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti come stabiliti nei suddetti patti, accordi o intese, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.		

ARTICOLO 5		
Attività di interesse generale		
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:	Diverse voci richiedono un affinamento o una riscrittura. Va poi ricordato che questo elenco deve comprendere tutte le attività degli ETS: l'elenco per le imprese sociali è un sottoinsieme di questo, così come prevede la Legge delega all'art 6. Pertanto va qui inserito anche il microcredito . Inoltre, le attività del decreto Imprese Sociali e quelle di questo decreto vanno armonizzate.	
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;	<p><i>motivazione</i> <i>Il riferimento alla legge 104/92 è necessario in quanto alcune attività ivi elencate non sono invece presenti nella legge 328/00.</i> <i>Eccole:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>attività di supporto all'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità (assistenza alla comunicazione e all'autonomia di cui all'articolo 13, comma 3, legge 104/92)</i> - <i>attività per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (articolo 18 legge 104/92)</i> - <i>trasporto sociale non di linea (articolo 26 legge 104/92)</i> - <i>assistenza personalizzata (articolo 39 legge 104/92)</i> 	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104;
b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;		b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia ovvero rivolte nei confronti di soggetti svantaggiati;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;		
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e		

successive modificazioni;		
e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;		e) attività e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente naturale e sociale e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;		
g) formazione universitaria e post-universitaria;		g) formazione universitaria e post-universitaria; formazione terziaria riferita ai livelli di qualificazione corrispondenti ai livelli EQF 5, 6, 7 e 8 di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2013;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;		
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;		
j) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;		
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;		
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;		l) formazione extra-scolastica, di carattere formale e non formale finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, nonché la formazione realizzata da enti accreditati dalle Regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 del 2013;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;		
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;		
o) commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;		o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso

		il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, stabilite dall'Organizzazione internazionale del Lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché per impegnarsi nel contrasto del lavoro infantile minorile
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;		
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 maggio 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;		
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;		
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;		
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;		
u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;		
v) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;		v) promozione della cultura delle legalità , della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili;		w) promozione e tutela dei diritti umani, e dei diritti civili e sociali e dei consumatori;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;		
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;		
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.		
		Aggiungere: z-bis) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del		

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del Decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.		
ARTICOLO 6		
Attività diverse		
1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'art 97, tenendo in ogni caso conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività in rapporto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.	<p>Nel misurare il rapporto vanno tenute in conto tutte le risorse impiegate e pertanto vanno considerate anche quelle gratuite e volontarie.</p> <p><i>La relazione va ridefinita. Formulazione proposta</i></p> <p><i>Inoltre, nel definire quantitativamente il carattere secondario dell'attività di cui all'articolo 6 rispetto all'attività di cui all'articolo 5 del codice, dovrà tenere conto non solo dei ricavi e proventi delle dell'attività primaria e secondaria, ma anche, tra l'altro, dei suoi loro costi, anche figurati, considerato il riferimento svolto dal codice "all'insieme delle risorse impegnate in tali attività"</i></p>	<p>Modificare come segue:</p> <p>"1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie ^o1 strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dell'insieme delle risorse impegnate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nell'attività di interesse generale, comprehensive dell'impegno gratuito e volontario "</p>
ARTICOLO 7		
Raccolta fondi		
1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.		
2. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cabina di regia di cui all'art 97 e il	Le cooperative sociali e le imprese sociali in forma di associazione e fondazione, in molti casi per i settori di attività in cui operano o per i soggetti svantaggiati che inseriscono al lavoro, non possono raggiungere il pareggio economico con il	Al comma 2 sostituire le parole "diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali" con " comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società di cui al libro V, titolo V del codice civile "

¹ In subordine, eliminare le parole "e strumentali"

Consiglio nazionale del Terzo settore.	solo "mercato" e per questa ragione poter integrate la loro attività con raccolte fondi è fondamentale. Peraltro, la disciplina dell'Impresa sociale consente che il 30% delle entrate abbia provenienze diverse rispetto allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del decreto impresa sociale.	
ARTICOLO 8		
Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro		
1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.		
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominatea fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.		
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta:		
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed in ogni caso superiori ad euro ottantamila annui;		Al comma 3, lettera), dopo le parole "settori e condizioni" eliminare le parole " e non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze ed in ogni caso non superiori ad euro ottantamila annui ";
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);	Quanto previsto rischia di compromettere agli enti la possibilità di avvalersi di alte professionalità, cosa utile se si vuole che il terzo settore cresca e si sviluppi. Inoltre la legge delega richiama a esigenze di pubblicità e proporzionalità, già soddisfatti in altri punti del D Lgs. (art 13 comma 1)	eliminare la lettera b) In subordine modificare come segue: "b) la corresponsione a lavoratori subordinati e autonomi e assimilati di retribuzioni o compensi superiori del venti quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) ;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;		
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5.		Al termine della lett d) modificare come segue: “...prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 delle attività di cui agli articoli 5 e 6.”
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche ed agli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.		
ARTICOLO 9		
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento		
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata AR o posta elettronica certificata, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.		
ARTICOLO 10		
Patrimoni destinati ad uno specifico affare		
1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.		
ARTICOLO 11		
Iscrizione		
1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.		
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti		

all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.		
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.		
ARTICOLO 12		
Denominazione		
1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.		
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.		
3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.		
ARTICOLO 13		
Scritture contabili e bilancio		
1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.		
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.	Gli enti, soprattutto di piccole dimensioni, hanno schemi di bilancio molto eterogenei.	2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto secondo uno schema liberamente scelto dall'ente, anche nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.		
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.		
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.		
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella-relazione al bilancio o nella relazione di missione.		
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.		

ARTICOLO 14		
Bilancio sociale		
1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.		
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate superiori a cinquantamila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.	Si propone di elevare l'importo a 220.000 , stesso limite previsto all'art 13 comma 2. Nel denunciare l'estrema invasività della norma (che sfida anche le norme sulla privacy) , considerato che lavoratori o autonomi possono anche essere soci, si propone di escludere almeno costoro.	2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a cinquantamila duecentoventimila euro devono in ogni caso pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati che non rivestano la qualità di lavoratori subordinati o autonomi.
ARTICOLO 15		
Libri sociali obbligatori		
1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:		
a) il libro degli associati o aderenti;		
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;		
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.		
2. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.		
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.		
4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.		
ARTICOLO 16		
Lavoro negli enti del Terzo settore		

<p>1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.</p>	<p>In omogeneità con quanto previsto per le imprese sociali</p>	<p>1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a sei otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.</p>
TITOLO III		
DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO		
ARTICOLO 17		
Volontario e attività di volontariato		
<p>1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, e di essi devono tenere un apposito registro.</p>	<p>Gli Enti di Terzo settore spesso fanno iniziative che coinvolgono volontari solo occasionalmente, per i quali viene prevista una copertura assicurativa legata all'attività (si pensi a giornate di raccolta fondi, giornate di solidarietà ecc...). sarebbe troppo oneroso pensare che per questi volontari occasionali debbano essere iscritti su apposito registro.</p>	<p>Al comma 1 sostituire le parole "e di essi" con le parole "e per quelli di essi che prestano attività non occasionale"</p> <p>1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 e 6, e di essi per quelli di essi che prestano attività non occasionale devono tenere un apposito registro.</p>
<p>2. Ai fini del presente Codice, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.</p>		

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.		
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.		
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	Questo norma – ricopiata dalla L 266/91 - riguarda le sole OdV, non tutti i tipi di enti. Va tolta da qui e spostata all'articolo 32.	Cancellare l'intera lettera
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	Testo di cui non si coglie la ratio. Perché mai una persona che esercita una carica sociale (quindi le massime responsabilità) in un ente, non debba essere considerato un volontario (e quindi, ad esempio, non coperto da assicurazione RC)?	Cancellare l'intera lettera
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.		
ARTICOLO 18		
Assicurazione obbligatoria		
1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.		
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.		
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.		
ARTICOLO 19		
Promozione della cultura del volontariato		

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.		
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.		
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il <i>curriculum</i> degli studi.		
4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole "che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva", sono inserite le seguenti parole: "o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate".		
TITOLO IV		
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE		
CAPO I		
DISPOSIZIONI GENERALI		
ARTICOLO 20		
Ambito di applicazione		
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.		
CAPO II		
DELLA COSTITUZIONE		
ARTICOLO 21		
Atto costitutivo		
1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale e le eventuali sedi secondarie; l'eventuale patrimonio iniziale; le norme		Al comma 1 eliminare le parole "e le eventuali sedi secondarie"

sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.		
2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.		
ARTICOLO 22		
Acquisto della personalità giuridica		
1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al d.P.R. 1 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.		
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.	Il testo non fissa termini entro i quali l'Ufficio deve svolgere le verifiche, con il rischio che un ente stia per mesi in attesa dell'esito dell'istanza.	al comma 2, dopo le parole "iscrive l'ente nel registro stesso", aggiungere "Se nel termine di trenta giorni dal deposito dell'atto l'ufficio non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non chiede di integrare la documentazione, l'ente si considera iscritto".
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, al fondatore o agli amministratori dell'associazione I fondatori o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.	Il testo prevede una curiosa procedura secondo la quale, se per un qualsiasi motivo l'Ufficio preposto non svolge il suo compito nei tempi previsti, chi ne paga le conseguenze è l'ETS. Si propone di invertire dal "silenzio – negazione" al "silenzio – assenso".	Al comma 3, sostituire la parola "negata" con le parole "accolta e l'ente si considera iscritto al registro
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e ad euro 30.000 per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.		
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione		

dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.		
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.		
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.		
CAPO III		
DELL'ORDINAMENTO E DELLA AMMINISTRAZIONE		
ARTICOLO 23		
Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni		
1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non lo attribuiscono alla competenza dell'assemblea o di un altro organo eletto della medesima, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.		
2. L'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.		
3. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.		
ARTICOLO 24		
Assemblea		
1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.		
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.		
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle	Il terzo settore è un mondo assai complesso: enti riconosciuti e non; (associazioni (Odv, APS, ASD, etc),	Modificare come segue: "...all'avviso di convocazione. In caso di associazioni composte da persone fisiche,

associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati pari o superiore a cinquecento. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative di cui all'articolo 41 disciplinano le modalità e i limiti delle deleghe di voto, anche in deroga a quanto precedentemente stabilito. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.	fondazioni, etc; realtà minuscole e enti e reti con centinaia di migliaia di soci e/o migliaia di enti associati. In generale, è necessario normare diversamente gli enti composti da sole persone fisiche da quelli composti da associazioni.	ciascun associato...
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.		
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati pari o superiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.		
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.		
ARTICOLO 25		
Competenze inderogabili dell'assemblea		
1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:		
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;		
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;		
c) approva il bilancio;		
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;		
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;		
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;		
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;		
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;		
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.		
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno un numero di associati pari o superiore a cinquecento l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire la competenza relativa alle materie di cui alle lettere c), e g) del comma 1 all'organo amministrativo o ad altro organo, comunque denominato, eletto dall'assemblea degli associati o dall'assemblea di delegati eletti dalle assemblee di cui all'articolo 24, comma 5, o da altro organo eletto dalle medesime. Nelle reti associative di cui all'articolo 41 l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire le competenze relative alle materie di cui alle lettere a), b), d),	Nel tentativo di equiparare il funzionamento delle reti a quello delle associazioni si rischia di indebolire gravemente i principi di democrazia e trasparenza addirittura consentendo l'approvazione dei bilanci agli organi di	Sostituire l'intero comma 2 con "2. Le disposizioni di cui agli articoli 24 commi 1, 2 e 3 e 25 non si applicano alle reti associative di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 41, e in ogni caso gli atti costitutivi o gli statuti devono stabilire: a) il rispetto dei principi di democraticità, pari

ed f) del comma 1 all'assemblea di delegati eletti dalle assemblee di cui all'articolo 24, comma 5, o ad altro organo eletto dalla medesima.	amministrazione. Considerate anche le molte fattispecie possibili di modalità di funzionamento delle reti, proponiamo di elencare i principi cui gli statuti debbono attenersi in modo vincolante.	opportunità e uguaglianza di tutti gli associati; b) l'a elettività delle cariche sociali; c) le condizioni per l'ammissione e l'esclusione degli associati con il divieto di limitarne l'ammissione a condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura; d) i diritti e gli obblighi degli associati."
3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.		
ARTICOLO 26		
Organo di amministrazione		
1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.		
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.		
3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice civile.		
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.		
5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore, enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.		
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.		
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.		
8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Si applicano i precedenti commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.		

ARTICOLO 27		
Conflitto di interessi		
1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.		
ARTICOLO 28		
Responsabilità		
1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.		
ARTICOLO 29		
Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo		
1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.		
2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, comma secondo, del Codice civile.		
3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.		
ARTICOLO 30		
Organo di controllo		
1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.		
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:		
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;	I limiti qui previsti sono 40 volte più bassi di quelli per le srl (cc 2477 e 2435 bis)! Si propone di aumentarli	Al comma 2, lettera a) sostituire le parole "110.000 euro" con "1.100.000 euro"
b) ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000,00 euro;	I limiti qui previsti sono 40 volte più bassi di quelli per le srl (cc 2477 e 2435 bis)! Si propone di aumentarli	Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "220.000 euro" con "2.200.000 euro"

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.	I limiti qui previsti sono 10 volte più bassi di quelli per le srl (cc 2477 e 2435 bis)! Si propone di aumentarli.	Al comma 2, lettera c) sostituire le parole "5 unità" con "50 unità"
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.		
4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10.		
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.		
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.		
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.		
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.		
ARTICOLO 31		
Revisione legale dei conti		
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:		
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;		
b) ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000,00 Euro;		
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.		
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.		
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10.		
TITOLO V		

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE		
CAPO I		
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO		
ARTICOLO 32		
Organizzazioni di volontariato		
1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a nove volontari o a cinque organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui alle lettere o) e s), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.	Quella di volontario è una qualifica dell'associato e può non riguardare la totalità del corpo sociale dell'ente.	Sostituire "non inferiore a nove volontari" con "non inferiore a nove soci " Inoltre: Al comma 1, le parole "di cui alle lettere o) e s)" vanno sostituite con le seguenti " di cui alla lettera s) "
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.	In ottica maggiormente inclusiva, anche per facilitare percorsi di inserimento fra gli ETS di enti che per un qualche motivo non siano ancora iscritti al Registro, si invita a considerare tutti gli enti non profit.	2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore non lucrativi , a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.		
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 16 marzo 2017, n. 30.		
	Si tratta dell'art 17 comma 5 spostato qui per maggior coerenza, trattandosi di una disposizione che era prevista nella L 266/91 e non per tutti gli enti.	Dopo il comma 4, aggiungere il comma 5: " La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria "
ARTICOLO 33		
Risorse		
1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di		

lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari.		
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.	L'attuale formulazione non è coordinata con gli articoli relativi al regime fiscale, che prevedono attività commerciali marginali (articolo 84), Se non sono previste entrate da attività commerciali (articolo 6), non si capisce perché le OdV dovrebbero essere destinatarie di un regime forfetario.	Al comma 2, dopo le parole "raccolte fondi" aggiungere "e attività commerciali marginali di cui agli articoli 6 e 84 del presente decreto"
3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, dai diretti beneficiari o da terzi, incluse le amministrazioni pubbliche, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.		
ARTICOLO 34		
Ordinamento ed amministrazione		
1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra i volontari associati ovvero tra le persone indicate, tra i propri volontari associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.		
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.		
CAPO II		
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE		
ARTICOLO 35		
Associazioni di promozione sociale		
1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a nove persone fisiche o a cinque associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, le lettere o) e s), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	Diversi enti che si occupano di commercio equo e solidale sono APS. Non si comprende perché decretarne la chiusura.	Modificare come segue: "...ad esclusione di quelle di cui alle lettere o) e alla lettera s), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate		Al comma 2 cancellare di qualsiasi natura

che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.		
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.	In ottica maggiormente inclusiva, anche per facilitare percorsi di inserimento fra gli ETS di enti che per un qualche motivo non siano ancora iscritti al Registro, si invita a considerare tutti gli enti non profit.	Modificare come segue: 3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore non lucrativi , a condizione che il numero delle associazioni di promozione sociale componga la maggioranza della base associativa che il loro numero non sia superiore al trenta-cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale
4. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.		
ARTICOLO 36		
Risorse		
1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.	Se una limitazione ai dipendenti ha una sua ragione laddove l'ente intende operare con volontari (le OdV) qui si tratta di una limitazione che non trova una plausibile ragione. Inoltre, il riferimento all'articolo 17 comma 5 viene soppresso in quanto proponiamo l'eliminazione di tale comma.	Modificare come segue: 1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 , solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
CAPO III		
DEGLI ENTI FILANTROPICI		

ARTICOLO 37		
Enti filantropici		
1. Gli enti filantropici sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.		
2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.		
Articolo 38		
Risorse		
1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.		
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di terzo settore.		
Articolo 39		
Bilancio sociale		
1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio.		
CAPO IV		
DELLE IMPRESE SOCIALI		
ARTICOLO 40		
Rinvio		
1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.		
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.		
CAPO V		

DELLE RETI ASSOCIATIVE		
ARTICOLO 41		
Reti associative		
1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:	<p>Va tenuto conto della realtà dell'importante fenomeno delle reti associative. Una formulazione così stringente rischia di cancellare la presenza di molte e importanti realtà. E' necessario slegare la definizione di rete dalla sua dimensione numerica.</p> <p>Proponiamo di riformulare l'articolo prevedendo:</p> <p>1) le reti associative, composte da almeno 100 ETS o 10 fondazioni, presenti in 5 regioni;</p> <p>2) le reti associative nazionali, composte da almeno 500 ETS o 100 fondazioni, presenti in 10 regioni; sono assimilate alle reti gli ETS con oltre 100.000 soci e presenti con sedi operative n 10 regioni.</p> <p>Entrambe possono svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei soci.</p> <p>Solo i secondi possono svolgere anche l'attività di autocontrollo.</p>	<p>1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.</p>
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;		<i>eliminare</i>
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.		<i>eliminare</i>
		<p>2. Sono reti associative quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti di Terzo Settore ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 10 fondazioni del Terzo</p>

		settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;.
		3. Sono reti associative nazionali quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Sono altresì reti associative nazionali le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome
2. Le reti associative esercitano, tra le altre, anche le seguenti attività:		4. Le reti associative di cui al comma 3 esercitano possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, tra le altre, anche le seguenti attività:
a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;		
b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.		
3. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.		5. Le reti associative di cui ai commi 2 e 3 possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
4. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.		
5. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.		

CAPO VI		
DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO		
ARTICOLO 42		
Rinvio		
1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818.		
ARTICOLO 43		
Trasformazione		
1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale momento si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.		
ARTICOLO 44		
Modifiche e integrazioni alla disciplina		
1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.		
2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.		
TITOLO VI		
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE		
ARTICOLO 45		
Registro unico nazionale del Terzo settore		
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura di seguito indicata come "Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore".		
2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.		

ARTICOLO 46		
Struttura del Registro		
1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:		
- Organizzazioni di volontariato;		
- Associazioni di promozione sociale;		
- Enti filantropici;		
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;		
- Reti associative		
- Società di mutuo soccorso;		
- Altri enti del Terzo settore.		
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.	La doppia iscrizione deve essere anche prevista per le APS con ramo impresa sociale.	2. Ad eccezione delle reti associative e degli enti di cui al decreto impresa sociale articolo 1, comma 3, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
3. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può, con decreto di natura non regolamentare, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.		
ARTICOLO 47		
Iscrizione		
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. La domanda di iscrizione delle reti associative è presentata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.		
2. L'ufficio del Registro verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.		
3. L'ufficio del Registro, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:		
a) iscrivere l'ente;		
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;		
c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.		
4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del precedente comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.		
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle		

politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 5 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel registro stesso.		
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.		
ARTICOLO 48		
Contenuto e aggiornamento		
1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; l'eventuale patrimonio minimo; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.	Molte delle informazioni sono già in possesso dell'Agenzia delle Entrate (o di altre amministrazioni). La legge delega parla di semplificazione, ma invece di semplificare vi è il rischio di incrementare la mole di adempimenti, con l'effetto di scoraggiare in particolare le piccole realtà dall'isciversi al registro.	1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente, laddove le suddette informazioni non siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria , almeno, le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; l'eventuale patrimonio minimo; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.		
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e il rendiconto relativo ai contributi pubblici percepiti devono essere depositati entro 30 giorni, rispettivamente, dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento del rendiconto stesso. Nel medesimo termine, a decorrere da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate di e depositati gli atti cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.	Come scritta, anche gli enti con una attività economica di soli 5000 € sono tenuti al deposito dei vari documenti (e pensando che potenzialmente sono oltre 100.000, il rischio di intasare gli uffici, o, peggio, di scoraggiare gli enti a iscriversi al Registro, è alta). Proponiamo una semplificazione dei documenti da presentare e della procedura. Inoltre , è impensabile che ogni rendiconto relativo a contributi pubblici debba essere depositato presso il registro. Peraltro,	3. con esclusione di quelli previsti all'articolo 13 comma 2 , i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, se già non evidenziati nella relazione di missione di cui all'articolo 13 comma 1, e il rendiconto relativo ai contributi pubblici percepiti devono essere depositati entro 30 giorni, rispettivamente , dalla loro approvazione e dal termine del periodo di riferimento del rendiconto stesso . Nel medesimo termine, a decorrere da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le

	esso è già rendicontato al soggetto erogatore.	informazioni aggiornate e depositati gli atti cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
4. Il mancato deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel termine di 180 giorni è causa di cancellazione dal Registro.		4. Il mancato deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel termine di 180 giorni è causa di avvio di procedimento di cancellazione dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui ai commi precedenti e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del Codice civile.		
6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'Ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.		
ARTICOLO 49		
Estinzione o scioglimento dell'ente		
1. L'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'Ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile.		
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.		
ARTICOLO 50		
Cancellazione e migrazione in altra sezione		
1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.	Non è chiara la procedura per chi, volontariamente, desidera cancellarsi dal Registro, ne' si comprende perché debba essere prevista una motivazione. L'iscrizione o meno al Registro deve essere una libera scelta dell'ente. Si propongono quindi modifiche ai commi 1 e 2	1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a		2. L'ente cancellato dal Registro unico

operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.		nazionale per libera scelta o per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale. Si applica il meccanismo di devoluzione di cui al comma due.	Se è comprensibile che, in caso di uscita dal Registro un ente debba devolvere quota parte del patrimonio, non si comprende il motivo perché lo stesso debba avvenire nel caso di semplice cambio di sezione, in un contesto di Enti di Terzo Settore. Si pensi, ad esempio, all'effetto deterrente che ciò avrebbe nel caso di APS che volessero acquisire la qualifica di impresa sociale.	3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale ai sensi. Si applica il meccanismo di devoluzione di cui al comma precedente.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.		
ARTICOLO 51		
Revisione periodica del Registro		
1. Con cadenza almeno triennale, a decorrere dall'iscrizione di ciascun ente, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.		
ARTICOLO 52		
Opponibilità ai terzi degli atti depositati		
1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.		
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma uno, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.		
ARTICOLO 53		
Funzionamento del Registro		

<p>1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.</p>	<p>Come noto, oggi ciascuna Regione si è data regole anche molte diverse l'una dall'altra, per cui enti con lo stesso Statuto in una Regione vengono iscritti ai registri e in un'altra Regione no. Occorre evitare tali situazioni. Sugeriamo che, come già previsto anche in antri casi, il Ministero,, d'intesa con le Regioni, emani delle linee guida così da avere un trattamento omogeneo sul territorio.</p>	<p>"...il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche attraverso l'emanazione di linee guida e procedure definisce,..."</p>
<p>2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano con proprie leggi i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.</p>	<p>Probabilmente possono prevedersi normazioni non necessariamente di tipo legislativo</p>	<p>Eliminare "con proprie leggi"</p>
<p>3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite a decorrere dal 2018 in 14,7 milioni di euro annui, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n.241, con le Regioni e le Province autonome.</p>		
ARTICOLO 54		
Trasmigrazione dei registri esistenti		
<p>1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.</p>		
<p>2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro 180 giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.</p>		
<p>3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.</p>		
<p>4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.</p>		
TITOLO VII		

DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI		
ARTICOLO 55		
Coinvolgimento degli enti del Terzo settore		
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.		
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.		
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.		
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.		
ARTICOLO 56		
Convenzioni		
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale.		
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.		
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, anche mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di		

moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, e alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.		
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale; il contenuto e le modalità dell'intervento volontario; il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate; le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.		
ARTICOLO 57		
Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza		Servizio di trasporto sanitario e di emergenza e urgenza
1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento diretto alle organizzazioni di volontariato, iscritti da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.	I recenti LEA di cui al DPCM 12/01/17 prevedono sia il trasporto sanitario di emergenza e urgenza (art 7 e 37) ma anche il trasporto sanitario di persone non in urgenza (es. i dializzati art 55). Per ricomprendere entrambe le fattispecie occorre modificare il titolo e il comma 1	1. I servizi di trasporto sanitario e di emergenza e urgenza possono ...
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 56.		
TITOLO VIII		
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO		
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE		
CAPO I		
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE		

ARTICOLO 58		
Istituzione		
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.		
ARTICOLO 59		
Composizione		
1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:		
a) sei rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;	Si ritiene che il numero dei rappresentanti previsti (18) sono assolutamente insufficienti per rappresentare una realtà di oltre centomila soggetti che svolgono attività in moltissimi campi. Peraltro la stessa legge individua 26 attività di interesse generale e almeno 8 tipologie organizzative. Si corre il rischio di avere una partecipazione degli ETS affatto rappresentativa. Si propone una riscrittura anche in considerazione della diversa formulazione proposta per le reti .	a) venti rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
b) dodici rappresentanti di reti associative;		b) dieci rappresentanti di reti associative di cui al comma 2 dell'art. 41, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
		c) dieci rappresentanti di reti associative di cui al comma 3 dell'art. 41, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;		
d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ("ANCI").		
2. Del Consiglio nazionale del terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:		

a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di terzo settore;		
b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di terzo settore;		
c) il direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.		
3. I componenti del Consiglio nazionale del terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.		
ARTICOLO 60		
Attribuzioni		
1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:		
a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;		
b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;		
c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore;		
d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;		
e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative di cui all'articolo 41;		
f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.		
2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.		
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.		
CAPO II		
DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO		
ARTICOLO 61		
Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato		

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice civile, ed il cui statuto preveda:		
<i>a)</i> lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;		
<i>b)</i> il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;		
<i>c)</i> l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;		
<i>d)</i> l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;		
<i>e)</i> il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere <i>f)</i> , <i>g)</i> , ed <i>h)</i> ;		
<i>f)</i> l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;		
<i>g)</i> misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;		
<i>h)</i> misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;		
<i>i)</i> specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:		
1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;		
2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;		
3) i parlamentari nazionali ed europei;		
4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;		
<i>j)</i> un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;		

<i>k)</i> il diritto dell'organismo territoriale di controllo , di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;		
<i>l)</i> l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;		
<i>m)</i> misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.		
2. L'organismo nazionale di controllo , di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, l'ONC accredita:		
<i>a)</i> un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;		
<i>b)</i> un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla precedente lettera a).		
3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non potrà essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.		
4. L'accREDITAMENTO è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.		
ARTICOLO 62		
Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato		
1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.		
2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.		
3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.		
4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del precedente comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.		
5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.		
6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati,		

<p>fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.</p>		
<p>7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.</p>		
<p>8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.</p>		
<p>9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.</p>		
<p>10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.</p>		
<p>11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.</p>		
<p>12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente</p>		

percepiti e gestiti dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72.		
ARTICOLO 63		
Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato		
1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).		
2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:		
a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;		
b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;		
c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;		
d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;		
e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;		
f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;		
g) servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore.		
3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:		
a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le		

risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;		
b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;		
c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;		
d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;		
e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;		
f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.		
4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro 120 giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.		
5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e dovranno essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.		
ARTICOLO 64		
Organismo nazionale di controllo		
1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.		
2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:		

a) sei membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;		
b) due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;		
c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;		
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.		
Per ogni componente effettivo è designato un supplente.		
3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Essi non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.		
4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dieci dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.		
5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:		
a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;		
b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;		
c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, comma 2 e 3;		
d) definisce triennialmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;		
e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;		
f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;		
g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;		
h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e);		
i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;		

j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;		
k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;		
l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;		
m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;		
n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;		
o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;		
p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.		
6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.		
ARTICOLO 65		
Organismi territoriali di controllo		
1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.		
2. Sono istituiti i seguenti OTC:		
a. Ambito 1: Liguria, Piemonte e Val d'Aosta		
b. Ambito 2: Lombardia		
c. Ambito 3: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano		
d. Ambito 4: Emilia-Romagna, Marche		
e. Ambito 5: Toscana e Umbria		
f. Ambito 6: Lazio e Abruzzo		
g. Ambito 7: Puglia, Basilicata e Calabria		
h. Ambito 8: Campania e Molise		
i. Ambito 9: Sardegna		
j. Ambito 10: Sicilia		
3. Ciascun OTC è composto da:		
a) cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB con sede legale nel territorio di riferimento;		
b) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di		

riferimento;		
c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);		
d) un membro designato dalle Regioni e/o dalle Province autonome del territorio di riferimento.		
4. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.		
5. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.		
6. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:		
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;		
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30% di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5% del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;		
c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascun regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;		
d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;		
e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;		
f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;		
g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.		
7. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6.		
ARTICOLO 66		
Sanzioni e ricorsi		
1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.		
2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC		

affinché adottati i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:		
a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;		
b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.		
3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.		
CAPO III		
DI ALTRE SPECIFICHE MISURE		
ARTICOLO 67		
Accesso al credito agevolato		
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.		
ARTICOLO 68		
Privilegi		
1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del Codice civile.		
2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del Codice civile.		
ARTICOLO 69		
Accesso al Fondo sociale europeo		
1. Lo Stato, le Regioni e le province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.		
ARTICOLO 70		
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche		

1. Lo Stato, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.		
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.		
ARTICOLO 71		
Locali utilizzati		
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.	Non si comprende il motivo di tale limitazione.	1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo , sono compatibili ...
2. Lo Stato, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di 30 anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.		
3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f.), i) k) o z), con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.		
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti		

del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.		
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese sociali.		
CAPO IV		
DELLE RISORSE FINANZIARIE		
ARTICOLO 72		
Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore		
1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.		
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziate anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.		
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.		
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241-		
5. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 è incrementata di 10 milioni di euro annui.		
ARTICOLO 73		
Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore		
1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia":		
a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;		
b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;		

c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;		
d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;		
2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:		
a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;		
b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;		
c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.		
3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.		
ARTICOLO 74		
Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato		
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.		
ARTICOLO 75		
Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale		
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.		
2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).		
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.		

ARTICOLO 76		
Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali		
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi, per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.		
2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nel comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.		
3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.		
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.		
TITOLO IX		
TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE		
ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE		
ARTICOLO 77		
Titoli di solidarietà		
1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5 iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito, "emittenti" o, singolarmente, l'"emittente"), possono emettere specifici "titoli di solidarietà" (di seguito "titoli"), su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.		
2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.		
3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative		

disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.		
4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al successivo comma 15.		
5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma non inferiore allo 0,60% dell'ammontare nominale collocato dei Titoli ad uno o più enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti richiedenti.		
6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.		
7. Il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui ai commi 5 e 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.		
8. Gli emittenti i titoli sono esentati dall'obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.		
9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 ed i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai Titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.		
10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.		

244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.		
11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6- <i>bis</i> del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2001, n. 214.		
12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.		
13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2- <i>ter</i> - Allegato A – Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.		
14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento.		
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.		
ARTICOLO 78		
Regime fiscale del Social Lending		
1. I gestori dei portali <i>on line</i> che svolgono attività di <i>social lending</i> , operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'art. 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.		
2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.		
TITOLO X		
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE		
CAPO I		
DISPOSIZIONI GENERALI		
ARTICOLO 79		
Disposizioni in materia di imposte sui redditi		

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.		
2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte dagli enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico che coprono solo una frazione del loro costo effettivo, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con quest'ultimo e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi.	<i>Ai fini del reddito, le attività svolte da ETS senza corrispettivi o con corrispettivi inferiori ai costi non dovrebbero originare attività commerciale, in quanto svolte con criteri di antieconomicità che depongono per un'esclusione ex ante dell'attività di impresa. La disposizione di carattere generale, pertanto, non sembra dispiegare alcun contenuto agevolativo. Ad ogni modo, nella seconda parte andrebbe meglio precisata la concorrenza al calcolo del costo del valore delle erogazioni gratuite, e integrato il valore del lavoro volontario con ogni ulteriore costo figurativo (acquisizioni gratuite di beni o servizi utilizzati per le cessioni/erogazioni a valle), ciò al fine di evitare che la disposizione predetta, lungi dal disporre in favor, finisca per produrre effetti penalizzanti.</i>	Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte dall'ente dagli enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico che coprono solo una frazione del loro costo effettivo, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con quest'ultimo e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17, e delle erogazioni gratuite di beni o servizi. Il costo effettivo è calcolato aggiungendo agli oneri economici di acquisto o produzione dei beni o servizi: a. il valore normale dei beni e servizi acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17; b. la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquisiti ed il loro costo di acquisto; c. il valore normale delle erogazioni gratuite di beni e servizi.
3. Sono altresì considerate non commerciali:		
a) Le attività di prestazioni di servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), e), p), r), u) e y) accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi non eccedenti la metà del valore totale della prestazione a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento;	Dalla formulazione deve risultare con evidenza che, come attualmente previsto per le ONLUS e confermato da prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (cfr Circ. n. 48/E del 18 novembre 2004), la prestazione risulta afferente alla sfera istituzionale (decommercializzata) se il corrispettivo pagato dall'ospite sia	a) Le attività di prestazioni di servizi di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b), c), e), p), r), u) e y) ² autorizzate, accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale,

² In alternativa alla soppressione, aggiungere anche le lettere d); g), l), q), z)

	inferiore al 50% della retta.	svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi pagati dall'utenza in misura non eccedenti la metà del valore totale della prestazione a favore dell'utenza, comprensiva dell'eventuale valore dell'apporto economico anche di tipo corrispettivo da parte delle amministrazioni pubbliche , alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento, dal contratto o dalla convenzione.
b) Le attività di prestazioni di servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g) e l) accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, complementari o integrative rispetto al servizio pubblico, svolte a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo che copre una frazione del costo effettivo del servizio, fatti salvi gli eventuali limiti previsti dalla normativa applicabile;	anche in questo caso deve essere chiaro che il corrispettivo utilizzato per la determinazione della commercialità o meno della prestazione è quello pagato dall'utenza, essendone invece esclusi gli eventuali contributi pubblici, anche se in forma corrispettiva. La dizione "complementare o integrativa" rispetto al servizio pubblico è limitante rispetto a attività che, per il fatto stesso di essere contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, sono di pubblica utilità.	b) Le attività di prestazioni di servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g) e l) accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, complementari o integrative rispetto al servizio pubblico , svolte a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo pagato dall'utenza che copre una frazione del costo effettivo del servizio, comprensivo dell'eventuale valore dei contributi e degli apporti economici anche di tipo corrispettivo da parte delle amministrazioni pubbliche fatti salvi gli eventuali limiti previsti dalla normativa applicabile, e gli importo a titolo corrispettivo nei limiti di parametri forniti e/o utilizzati dalle Amministrazioni Pubbliche competenti.
c) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), t) e w) per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con prestazione di servizi a favore dell'utenza gratuiti ovvero a fronte di corrispettivi tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto degli apporti economici delle predette amministrazioni;	vedasi lettera b)	c) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), t), w) e z) per le quali sono riconosciuti apporti economici, anche in forma di contributo e corrispettivo per attività svolte in regime di convenzione , da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con prestazione di servizi a favore dell'utenza gratuiti ovvero a fronte di corrispettivi pagati dall'utenza tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto degli

		apporti economici delle predette amministrazioni
d) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), qualora l'ente sia statutariamente finalizzato alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, con prestazioni di servizi o cessioni di beni all'utenza gratuiti ovvero a fronte di corrispettivi tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, tenendo anche conto degli apporti economici da parte di soggetti terzi e a condizione che l'ente risulti iscritto nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;		d) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), qualora l'ente sia statutariamente finalizzato alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, con prestazioni di servizi o cessioni di beni all'utenza gratuiti ovvero a fronte di corrispettivi tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio ovvero effettuate nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 6 allo scopo di finanziare l'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale , tenendo anche conto degli apporti economici da parte di soggetti terzi e a condizione che l'ente risulti iscritto nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
e) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;		
f) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.		
	<i>Spesso gli ETS costituiscono reti informali per svolgere insieme attività istituzionali di particolare interesse e/o onerosità condividendo costi e risorse ; tali attività non sono finalizzate ad acquisire proventi, bensì a perseguire le finalità sociali in ottica di miglioramento dell'efficacia degli output solidali condivisi e/o dell'efficienza dei processi. Ne consegue che esse non realizzano, nei rapporti tra detti enti, attività di impresa commerciale né attività preordinata stabilmente allo scambio di beni e servizi</i>	aggiungere g. le prestazioni e cessioni derivanti da rapporti di cost-sharing tra Enti del Terzo settore, e comunque tra enti non lucrativi, se finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all' art. 5; tali rapporti producono prestazioni e cessioni non soggetti a imposta sul valore aggiunto
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:		

<p>a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</p>	<p>le raccolte fondi finalizzate al sostegno dell'attività e svolte al di fuori dei canali professionali non devono concorrere alla formazione del reddito degli Enti del Terzo Settore anche se svolte in modo non occasionale.</p>	<p>4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, nonché in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</p>
<p>b. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.</p>		<p>b.i contributi anche di natura corrispettiva e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.</p>
<p>5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.</p>	<p>Tra le attività decommercializzate di cui tenere conto ai fini della qualifica di ente non commerciale vanno ricomprese anche quelle che sono tali in virtù degli articoli citati (si tratta delle attività decommercializzate delle associazioni di volontariato e delle APS)</p>	<p>5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, delle attività comunque decommercializzate a norma del presente capo, degli articoli 84 e 85 del presente decreto e DPR 917/86, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura</p>

<p>6 . Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.</p>	<p>Attualmente, l'articolo 148 del TUIR non fa riferimento alle sole APS, ma a molte associazioni aventi struttura "democratica". Pertanto non si comprende perché l'agevolazione ivi contenuta (la detassazione per le attività rivolte ai soci) non debba essere esteso a tutti gli Enti di Terzo Settore.</p>	<p>commerciale.</p> <p>6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi degli associati laddove si tratti delle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.</p> <p>Non si considerano altresì commerciali le attività svolte dalle associazioni del Terzo Settore in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari o conviventi degli stessi ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale nonché nei confronti di enti del Terzo settore composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).</p>
ARTICOLO 80		
Regime forfetario degli enti del terzo settore non commerciali		
1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la		

determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:		
a. attività di prestazioni di servizi:		
- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;		
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;		
- ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;		
b. altre attività:		
- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;		
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;		
- ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.		
2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.		
3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.		
4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.		
	L'applicazione degli studi di settore a soggetti in regime forfetario è impossibile e inutile (la percentuale di redditività è, infatti, imposta per legge) Inoltre, il passaggio ad un regime forfetario deve prevedere una modalità di "non perdere" le perdite pregresse, che al di fuori del regime forfetario permetterebbero l'abbattimento dell'imponibile negli anni successivi a quelli in cui si sono realizzate.	Aggiungere 5. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. 6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in

		diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi precedenti secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ARTICOLO 81		
Social Bonus		
1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.		
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.		
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.		
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.		
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.		
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.		
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.		

ARTICOLO 82		
Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali		
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto dal comma 4.		
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell'attività di interesse generale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.	<p>Il limite dei cinque anni, che attualmente non è previsto nell'analogo caso delle ONLUS, può causare difficoltà: spesso l'immobile viene utilizzato dall'ente una volta ristrutturato, ottenute le autorizzazioni, ottenuti i fondi per tali ristrutturazioni ... periodi di tempo non facilmente preventivabili e spesso più lunghi di cinque anni. Anche la vendita di un immobile non è detto che si realizzi in cinque anni. Per questo chiediamo che il comma sia sostituito dall'obbligo di impiegare nei cinque anni successivi all'eventuale vendita il denaro ricavato dalla stessa.</p> <p>Meglio sarebbe eliminare del tutto il riferimento ai cinque anni.</p>	<p>2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito di beni o diritti, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che i beni o diritti ricevuti e la somma ricavata dalla loro eventuale successiva alienazione siano destinati ad essere o i redditi ricavati dal loro utilizzo direttamente utilizzata, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell'attività di interesse generale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.</p> <p><u>In alternativa</u></p> <p>2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito di beni o diritti, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione siano destinati ad essere direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l'ente renda,</p>

		contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell'attività di interesse generale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
3. Agli atti costitutivi e modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1 le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.	Per meglio chiarire che non sono soggetti a imposta di registro le fusioni e scissioni di e tra Enti del Terzo Settore (così scritto non si comprende: infatti, la fusione e scissione non sono semplici modifiche statutarie) o tra enti che, pur mantenendo la propria soggettività, hanno ramo del Terzo Settore. Inoltre, chiediamo che le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scomputino l'imposta di registro.	3. Agli atti costitutivi e modifiche statutarie, comprese nonché alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, o Enti di cui all'articolo 4 comma 3 che, ai sensi e alle condizioni di cui al medesimo articolo esercitano le attività di cui all'articolo 5, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scomputano imposta di registro.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del terzo settore, incluse le cooperative sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.		
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.		
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e	Le modalità non commerciali sono esplicitate anche nel comma 3.	6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79 comma commi 2 e 3, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, .

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.		
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.		
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea.		
9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.		
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.		
	Questa norma, già presente nella legge 49/87, deve con chiarezza poter essere applicata anche ai soggetti di cui alla legge 125/14, articolo 26	Aggiungere 11. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 125/2014, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione Europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
ARTICOLO 83		
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali		
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo	La possibilità di dedurre dal reddito le erogazioni liberali (e non detrarre dalle imposte) incentiva la donazione da parte	1 Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo di cui al comma 1 da persone fisiche sono deducibili dal reddito

<p>d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>	<p>di soggetti con fasce di reddito più elevate, e dunque con maggiore disponibilità alla donazione</p>	<p>complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 15 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La deduzione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>
<p>2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 da enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.</p>		
<p>3. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente agli enti pubblici e agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.</p>		
<p>4. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 3, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente agli enti del terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>		
<p>5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di</p>		

lucro. I beni di cui ai commi 3 e 4 si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.		
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro Unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 5.000 euro.		
7. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.		
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cooperative sociali.	Devono essere titolari dei medesimi diritti anche le associazioni e fondazioni che assumono la qualifica di impresa sociale.	8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cooperative sociali e alle imprese sociali costituite in forme diverse dalle società di cui al libro V, titolo V del codice civile.
CAPO III		
DISPOSIZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE		
ARTICOLO 84		
Regime fiscale delle Organizzazioni di Volontariato		
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79, commi 2, 3 e 4, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:		
a. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;		
b. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;		
c. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;		
d. attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione.		
2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.		
ARTICOLO 85		
Regime fiscale delle Associazioni di Promozione Sociale		
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79, commi 2, 3 e 4, ai fini delle imposte sui redditi, non si	<i>L'espressione "Fermo restando quanto</i>	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo

<p>considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale nonché nei confronti di enti del Terzo settore composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).</p>	<p><i>previsto dall'articolo 79, commi 2,3,4" deve essere eliminata, sia perché è evidente che le norme di favor che si applicano agli ETS valgono anche per le Aps (commi 3 e 4 dell'art. 79), sia perché il richiamo all'art. 79, comma 2, nella sua traduzione letterale potrebbe portare a concludere che le agevolazioni verso il corpo sociale si esplicano solo entro la cornice dispositiva del criterio del corrispettivo gratuito o simbolico. E' del tutto evidente che una simile ermeneutica non potrebbe essere accolta, pena la sterilizzazione del dispositivo sostanziale, e l'affermazione di una logica normativa fortemente regressiva rispetto alla formulazione dell'art. 148 tuir, ossia della norma che l'art. 85 è destinata a sostituire (almeno per le aps).</i></p>	<p>79, commi 2, 3 e 4, ai fini delle imposte sui redditi, Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi, ovvero non conviventi laddove si tratti delle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), degli stessi ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale nonché nei confronti di enti del Terzo settore composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).</p>
<p>2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.</p>		
<p>3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:</p>		
<p>a) gestione di spacci aziendali e di mense;</p>		
<p>b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;</p>		
<p>c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;</p>		
<p>d) pubblicità commerciale;</p>		
<p>e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.</p>		
<p>4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991 n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:</p>		
<p>a. tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;</p>		

b. per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.		
5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.		
6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.		
7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.		
ARTICOLO 86		
Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato		
1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale applicano, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori ad euro 130.000	Il regime forfetario è una opzione non un obbligo.	1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare applicano , in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori ad euro 130.000 270.000
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.		
3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.		
4. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.		
5. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 3 e 4 secondo le		

regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.		
6. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 7. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.		
8. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 9. Salvo quanto disposto dal comma 10, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.		
10. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.	<i>La norma è poco chiara in relazione all'esercizio della rivalsa in sede di emissione della fattura; inoltre andrebbe prevista una vera e propria attività di liquidazione su base trimestrale, con abbattimento in misura forfettaria (si potrebbe prevedere il 50%) dell'Iva a credito, onde evitare fenomeni di doppia imposizione (Iva liquidata sulle operazioni</i>	10. In deroga al precedente comma 9, Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura, operano la rivalsa dell'Iva e provvedono a evidenziare e la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta. L'Iva dovuta per le fatture emesse è e versano

	<i>attive fatturate, in assenza di detrazione dell'Iva a monte). La disposizione consente, altresì, di non disallineare il nuovo regime forfetario con la previsione di regimi preesistenti e più vantaggiosi (v. regime ex l. n. 398/91).</i>	L'imposta versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre quello di effettuazione delle operazioni, al netto dell'Iva a credito sugli acquisti inerenti, determinata con modalità forfetaria in misura pari al 50% dell'Iva a debito.
11. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.		
12. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.		
13. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.		
14. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui al precedente articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.		
15. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1, ovvero si verifica la condizione di esclusione di cui al comma 3.		
16. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è		

<p>stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.</p>		
<p>17. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.</p>		
<p>18. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.</p>	<p>Attualmente non si comprende che cosa accadrà al termine della misura speciale. Dunque, la nostra formulazione prospetta prevede una salvaguardia per le associazioni di promozione sociale.</p>	<p>18. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CEE. Se il regime forfetario di cui al presente articolo non fosse più applicabile a seguito della scadenza della misura speciale, o i ricavi di cui alla soglia definita al precedente comma 1 fossero armonizzati ad un livello inferiore, gli enti di cui al comma 1 avranno facoltà di avvalersi del regime di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398.</p>
<p>CAPO III DELLE SCRITTURE CONTABILI</p>		
<p>ARTICOLO 87</p>		
<p>Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore</p>		

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:		
<p>a. in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p>	<p>Il testo armonizza il dettato relativo alle scritture contabili con quanto previsto per il bilancio di esercizio. Infatti, in presenza di un bilancio "semplificato" (rendiconto finanziario) non ha senso richiedere la contabilità "ordinaria"</p> <p>inoltre, alcuni statuti prevedono, in caso di particolari esigenze, la possibilità di approvare il bilancio oltre i quattro mesi dal termine dell'esercizio (di norma, sei mesi)</p>	<p>1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo agli articoli 80 e 86 e le cui rendite e proventi superino i limiti previsti all'articolo 13 comma 2 a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:</p> <p>a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro il maggior termine previsto dallo statuto qualora particolari esigenze lo richiedano, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p>
<p>b. in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.</p>		
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.		
		<p>Aggiungere 2. bis Per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, le cui rendite e proventi non superino i limiti previsti dall'articolo 13 comma 2, gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti in presenza di rendiconto di cui al medesimo articolo 13,</p>

<p>3. Per l'attività commerciale esercitata gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.</p>	<p>Migliore formulazione relativa ai costi promiscui. L'armonizzazione, relativamente all'imputazione dei costi promiscui, tra imposte dirette e iva sarebbe fonte di reale semplificazione contabile. Per tale ragione, si prospetta, per tali costi, una imputazione secondo le misure previste per le imposte dirette e secondo le modalità del "pro rata" IVA.</p>	<p>comma 2. 3. Per l'attività commerciale esercitata gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata³. Trovano applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 144 del DPR 917/86. Il rapporto di cui all'articolo 144, comma 4 del DPR 917/86, rileva anche al fine della detraibilità dell'Imposta sul valore aggiunto.</p>
<p>4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 6 e 9, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.</p>		
<p>5. Gli enti del terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica, in quanto compatibile, anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.</p>		
<p>6. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.</p>		

³ *In relazione precisare che "la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non è di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti. La tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività"*

CAPO IV		
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
ARTICOLO 88		
“De minimis”		
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 82, commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.		
ARTICOLO 89		
Coordinamento normativo		
1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:		
a. l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;		
b. l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;		
c. la legge 16 dicembre 1991, n. 398.	Chiarire meglio quali saranno i soli soggetti che possono applicare la legge 398/91. La formulazione attuale porterà molti soggetti di del terzo settore a non iscriversi al registro unico pur di continuare ad applicare tale norma.	
2. L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5.		
3. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali” sono sostituite dalle seguenti “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”.		

<p>4. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, è aggiunto il seguente comma: "La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo".</p>		
<p>5. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: "al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "al decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106".</p>		
<p>6. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto e tenuto conto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dei requisiti di cui alla Direttiva 112/2006 CE del Consiglio.</p>	<p>Le onlus attualmente comprendono soggetti che confluiranno tra le imprese sociali non societarie, tra gli Enti di Terzo Settore e che rimarranno cooperative sociali. Il riferimento deve essere a tutti questi enti.</p>	<p>6. si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5 di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto e tenuto conto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dei requisiti di cui alla Direttiva 112/2006 CE del Consiglio.</p>
<p>7. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole "organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)".</p>		
<p>8. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo "Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore".</p>	<p>Il riferimento (comma 7) era a una norma che sarà soppressa.</p>	<p>8. L'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il sostituito dal seguente: periodo 7. Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate, sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità</p>

		concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
9. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole "le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106".		
10. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettere h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.		
11. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.		
12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.		
13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.		
14. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.		
15. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Tali associazioni si troverebbero a dover scegliere se iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore o mantenere la propria agevolazione, ingenerando confusione.	Cancellare l'intero comma
16. Alle medesime condizioni di cui all'articolo 79, comma 3, lett. b), in attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere i), j,) k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza		

ARTICOLO 92		
Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo		
1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:	trattandosi di attività di monitoraggio di normativa relativa a Enti di Terzo Settore, è necessario il coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati	1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolgendo almeno le associazioni di enti del Terzo settore più rappresentative sul territorio nazionale
a. vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello regionale;		
b. provvede all'accreditamento delle reti associative iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale autorizzandole ad espletare attività di controllo nei confronti degli enti ad esse aderenti;		
c. predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b) del presente comma.		
2. Restano fermi i poteri delle Amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.		
ARTICOLO 93		
Controllo		
1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:		
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;		
b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;		
c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;		
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;		
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.		
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.		
3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni,		

d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.		
4. Le Amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.		
5. Le reti associative di cui all'articolo 41 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.	Si propone di cancellare in quanto ridondante.	5. Le reti associative di cui al comma 3 dell'articolo 41 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti.		
7. Le reti associative autorizzate ai sensi del presente articolo sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64.		
ARTICOLO 94		
Disposizioni in materia di controlli fiscali		
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23 e 24, nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e		

degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.		
2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti		
3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.		
4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.		
ARTICOLO 95		
Vigilanza		
1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.		
2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.		
3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.		
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 89 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma 1.		
5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 19 novembre 1987, n. 476 è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.		

ARTICOLO 96		
Disposizioni di attuazione		
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nonché le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati		
ARTICOLO 97		
Coordinamento delle politiche di governo		
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Cabina di regia, con il compito di coordinare, in raccordo con i Ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.	Lo svolgimento di una iniziativa governativa di indirizzo delle libere attività degli ETS lede l'autonomia di questi ultimi.	Cancellare e di indirizzo
2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:		
a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficiacia e la coerenza ed esprimendo, la dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;		
b) promuove le attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;		
c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;		
3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.		
4. alla attuazione del presente articolo si provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		
TITOLO XII		

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
ARTICOLO 98		
Modifiche al codice civile		
1. Dopo l'articolo 42 del Codice Civile, è aggiunto il seguente :		
"Art. 42-bis <i>Trasformazione, fusione e scissione.</i> Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.		
La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500- <i>sexies</i> , secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500- <i>bis</i> , 2500- <i>ter</i> , secondo comma, 2500- <i>quinqüies</i> e 2500- <i>nonies</i> , in quanto compatibili.		
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.		
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore".		
ARTICOLO 99		
Modifiche normative		
1. Al del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate :		
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383" sono sostituite dalle seguenti: "nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;b) All'articolo 1, comma 6, le parole: "L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione" sono soppresse;		
c) . All'articolo 1-bis, le parole: "nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383" sono sostituite dalle seguenti: "nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal		

presente decreto, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".		
4. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono sostituite con le seguenti "enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'art. 79, comma 5 del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".		
	Si propone di estendere quanto previsto per i contratti di rete anche agli ETS.	Aggiungere 5 le norme previste per il contratto di rete di cui alla legge 9 aprile 2009 n.33 e successive modificazioni e integrazioni sono applicabili anche alle reti composte, del tutto o in parte, da Enti del Terzo Settore, anche non imprese.
ARTICOLO 100		
Linee guida		
1. Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, 13, comma 3 e 14, comma 1, trovano applicazione le linee guida già elaborate dell'Agenzia del Terzo settore.	Queste linee guida sono complesse e attualmente sono adottate da una parte minoritaria degli enti di terzo settore. Pertanto, la maggioranza di essi dovrebbe applicare (per un solo anno) tali linee guida per poi approdare a quanto previsto dai decreti attuativi di questa riforma.	Cancellare l'intero comma
ARTICOLO 101		
Norme transitorie		
1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59 comma 3. Ogni riferimento del presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2. 2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.		
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle		

normative di settore.		
4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.		
5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato con Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, ed il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.		
6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del Decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del Decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.		
7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.		
8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e articolo 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.		
9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.		
10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, e 80 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.		

ARTICOLO 102		
Abrogazioni		
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:		
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;		
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n.438;		
c) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177;		
d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni";		
e) l'articolo 100, comma 2, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;		
f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;		
g) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.		
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2:		
a. gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;		
b. l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;		
c. l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;		
d. L'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266		
e. l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991 n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;		
f. l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;		
g. Gli articoli 20 e 21 della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.		
		Dopo lett g) aggiungere h. Nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 10, comma 1, all'art. 30, comma 2, e all'art. 56, comma 1, lett. b) le parole "e a persone giuridiche senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.		

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 dicembre 2000, 383, nonché il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dal data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.		
ARTICOLO 103		
Copertura finanziaria		
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86 e 101 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, a 60,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 98,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 103,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 166,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 135,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.		
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.		
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.		
ARTICOLO 104		
Entrata in vigore		
1. Le disposizioni di cui agli articoli 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, numeri 5, 6, e 7 si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al successivo comma 2 del presente articolo, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.		
	Non vengono indicati i tempi di emanazione di un gran numero di decreti. Il rischio, in caso di ritardo nell'emanazione, è l'inefficacia di gran parte della normativa.	1bis i decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 81

		comma 7, 83 comma 2, 92 comma 5 e 96 comma 1 del presente decreto, ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto al comma 1, si applicano agli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.		
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.		
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.		